

*Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP*

I regimi contabili ed i libri sociali delle associazioni e società sportive dilettantistiche

I regimi contabili

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

I regimi contabili utilizzabili ai fini fiscali risultano essere:

- **Regime ordinario**

Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale con volume d'affari annui superiori ad euro 309.874,14 per attività d'impresa avente ad oggetto prestazioni di servizi, o superiori ad euro 516.456,90 per altre attività possono utilizzare il regime di contabilità ordinaria.

Tale regime contabile dispone l'obbligo della tenuta delle seguenti scritture contabili:

- libro giornale e libro degli inventari;
- registro degli acquisti, delle fatture e dei corrispettivi;
- scritture ausiliarie della contabilità e del magazzino;
- registro dei beni ammortizzabili;
- libro matricola e libro paga.
- Regime semplificato

Gli enti che, invece, non hanno superato nell'anno precedente, salvo l'opzione per il regime ordinario, il limite di euro 309.874,14 per le prestazioni di servizi ed euro 516.456,90 per tutte le altre attività si applica il regime semplificato.

Tale regime prevede l'obbligo di tenere il registro degli acquisti, delle fatture emesse e dei corrispettivi.

Le annotazioni relative ai beni ammortizzabili, ai fini della deducibilità, possono essere eseguite nel registro degli acquisti. In presenza di dipendenti è obbligatoria la tenuta del libro matricola, del libro paga e del registro degli infortuni.

L'adozione dei registri Iva anche ai fini delle imposte dirette comporta l'obbligo dell'annotazione degli elementi estranei alla normativa Iva, come:

- i componenti positivi e negativi non Iva;
- le rettifiche apportate ai ricavi ed ai costi secondo il criterio di competenza;
- il valore delle rimanenze.

- **Regime forfettario**

Il regime forfettario è utilizzabile, facoltativamente, da quegli enti commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata. Tale regime prevede l'applicazione ai ricavi di

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

diversi coefficienti di redditività. Al reddito così determinato vanno aggiunti i seguenti componenti:

- plusvalenze;
- sopravvenienze attive;
- dividendi ed interessi;
- proventi immobiliari.

Relativamente alla tenuta delle scritture contabili valgono le regole previste per il regime semplificato.

- **Regime supersemplificato**

Sono ammessi a tale regime gli enti non commerciali che hanno realizzato un volume d'affari, comprese le operazioni fuori campo Iva, non superiore ad euro 15.493,71 per prestazioni di servizi o ad euro 25.822,84 per le altre attività.

Tale regime prevede i seguenti adempimenti:

- tenuta dei soli registri Iva o prospetto contabile;
- annotazione complessiva delle operazioni effettuate, distinte per aliquota e con separata indicazione di quelle fuori campo Iva, entro il 15 di ogni mese sui registri Iva;
- annotazione dell'importo, mensile o trimestrale, complessivo degli acquisti entro il termine di liquidazione trimestrale indicando il relativo importo nel registro degli acquisti;
- conservazione della documentazione relativa agli acquisti ed ai costi dei quali si intende effettuare la deduzione.

Applicazione del regime ex art. 74 co. 6 del D.P.R. 633/72, e determinazione dell'IVA mediante *forfetizzazione della detrazione* al:

- 50% nella generalità dei casi (proventi commerciali e prestazioni pubblicitarie);
- 33,3% per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica;
- 10% per sponsorizzazioni.

Gli altri regimi contabili per le società e le associazioni sportive dilettantistiche

I regimi contabili di cui le **associazioni sportive dilettantistiche** possono avvalersi, per la determinazione del reddito derivante da attività commerciale, sono i seguenti:

- 1) regime ordinario;
- 2) regime semplificato;
- 3) regime supersemplificato;
- 4) regimi forfetari.

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP*

Viceversa, come già rilevato in precedenza, con riferimento alle **società di capitali sportive dilettantistiche**, l'unica alternativa possibile al regime ordinario - obbligatorio per natura - è l'adozione del regime di cui alla L. 398/91.

Il regime ordinario

L'ente non commerciale che esercita anche un'attività di tipo commerciale unitamente a quella primaria istituzionale, può essere in regime ordinario qualora i ricavi (= volume d'affari) conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nell'anno precedente siano:

- superiori a 309.874,14 euro, se avente ad oggetto prestazioni di servizi;
- superiori a 516.456,90 euro, in tutti gli altri casi.

Tuttavia l'ente in esame potrebbe avere anche specificatamente optato per tale regime nella dichiarazione IVA o in sede di inizio attività (vincolante per almeno un triennio).

Ai fini della dichiarazione dei redditi modello UNICO - Enti non commerciali ed equiparati, il quadro relativo al prospetto dei dati di bilancio per i redditi di impresa (da cui si evince l'utile o la perdita dell'esercizio), come previsto per il modello per le società di capitali e soggetti equiparati, non è presente. Detto prospetto infatti deve essere obbligatoriamente compilato solo da coloro che sono tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 127/91.

Per quanto concerne la determinazione del reddito di impresa ai fini IRES, ai sensi dell'art. 56 (ex art. 52) del TUIR, vengono apportate al risultato dell'esercizio indicato nel conto economico tutte le variazioni in aumento o in diminuzione che riguardano l'applicazione delle disposizioni del TUIR.

Il regime semplificato

Al contrario, l'ente in regime semplificato deve svolgere la propria attività con ricavi (= volume d'affari) che siano stati nell'anno precedente:

- inferiori o uguali a 309.874,14 euro, se avente ad oggetto prestazioni di servizi;
- inferiori o uguali a 516.456,90 euro, in tutti gli altri casi.

Per coloro che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento, nel caso di annotazione separata, all'ammontare dei ricavi dell'attività prevalente.

Sussistono, poi, alcuni casi particolari che incidono diversamente sulle modalità applicative dei diversi regimi contabili.

Il regime di contabilità semplificata per le imprese minori è previsto dall'art. 18 del D.P.R. 600/73 e dall'art. 66 (ex art. 79) del TUIR per la determinazione del reddito.

In particolare, in aggiunta alle regole di determinazione del reddito e alla tipologia di libri e registri prescritti, i soggetti in esame devono indicare nei rispettivi registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

- il valore delle rimanenze in categorie omogenee per natura e valore riportato sul registro acquisti entro il termine della dichiarazione dei redditi;
- le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA;

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

- le altre operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito (ratei e risconti, plusvalenze e sopravvenienze, fatture da emettere e da ricevere, ecc.) da riportare nel registro acquisti entro il termine della dichiarazione dei redditi.

Il regime forfettario per gli enti non commerciali (art. 145 del TUIR)

Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata (i cui presupposti rientrano nell'art. 18 del DPR 600/73) possono optare per la determinazione forfettaria del reddito secondo l'art. 145 (ex art. 109-bis) del TUIR.

Inoltre, la norma non prevede parallelamente regimi contabili semplificati, fatto salvo quanto più avanti precisato, né regimi di imposizione semplificata in materia di IVA, in ordine alla quale restano applicabili i criteri generali previsti dalla normativa recata dal D.P.R. 633/72 in relazione alle specifiche attività esercitate.

Il reddito di impresa si determina forfetariamente applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 57 (ex art. 53) del TUIR conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazione di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.

Tipo di attività Ricavi commerciali Coefficiente

Prestazioni di servizi fino a 15.493,71 euro **15%**

Da 15.493,72 a 309.874,14 euro **25%**

Altre attività fino a 25.822,84 euro **10%**

Da 25.822,85 a 516.456,90 euro **15%**

Qualora i limiti di ricavi previsti risultino superati alla chiusura del periodo di imposta non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfettaria del reddito.

Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività indicati si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui ai seguenti articoli del TUIR:

- art. 86 (ex art. 54) plusvalenze patrimoniali;
- art. 88 (ex art. 55) sopravvenienze attive;
- art. 89 (ex art. 56) dividendi e interessi;
- art. 90 (ex art. 57) proventi immobiliari.

In proposito deve rilevarsi che detto regime difficilmente viene utilizzato dagli enti non commerciali (associazioni sportive dilettantistiche), in quanto non particolarmente conveniente considerando che il regime forfettario di cui alla L. 398/91 prevede una riduzione forfettaria dei ricavi pari al 97% e si applica per soggetti con proventi fino a 250.000,00 euro, oltre alle ulteriori previsioni agevolative a carattere contabile.

I libri sociali delle associazioni sportive

I libri sociali rappresentano nel loro insieme l'effettiva sintesi di tutte le attività svolte dall'associazione sia verso i soci, sia verso i terzi e, sia in materia di amministrazione della vita associativa. Ne consegue pertanto, che una buona tenuta di questi comporta una visione sempre limpida ed aggiornata di tutte le varie operazioni svolte dall'ente.

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

Oltre al libro Giornale ed al Libro Inventari, vi sono altri libri che rappresentano la vita associativa dell'ente. Tra questi vi sono il Libro del Consiglio Direttivo, il Libro Assemblee ed il Libro soci. Su tali libri vengono trascritte tutte le decisioni assunte dagli organi amministrativi e dall'assemblea dei soci, nonché l'elenco di tutti i soci aderenti ognuno dei quali con relativo numero e data di iscrizione.

Per le associazioni sportive enti non commerciali, il codice civile non prevede l'obbligo della tenuta dei libri sociali. Tali associazioni, infatti, essendo costituite per realizzare finalità proprie a carattere non economico e non essendo, di conseguenza, orientate a misurare la formazione e variazione di ricchezza, ossia di reddito, non necessitano della tenuta dei libri contabili.

Tuttavia, a nostro parere, è fondamentale la redazione del libro inventari e la tenuta del libro giornale, del libro soci, del libro assemblee e del libro consiglio direttivo.

- Il **libro inventario** consente di esaminare in modo analitico gli elementi del patrimonio dell'ente, e, quindi, di verificare l'effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati. Su tale libro andranno trascritti tutti i bilanci di esercizio che vengono approvati dall'assemblea durante la vita sociale.

- Il **libro giornale**, come stabilito dall'art.2216 del c.c., deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'associazione sportiva. Dalla lettura di tale libro si possono, quindi, ricostruire tutte le operazioni dell'ente non commerciale.

- Il **libro soci**. In questo libro devono essere indicati i dati identificativi dei soci ed il versamento relativo alla quota associativa fissata con assemblea ordinaria. In tale libro, sempre a titolo prudenziale, devono essere elencati anche gli atleti agonisti iscritti all'associazione ed alle varie federazioni sportive.

- Il **libro dei verbali delle assemblee**. In questo libro vanno trascritti i verbali di adunanza dell'assemblea che devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. I verbali in esso contenuti oltre a dare atto delle deliberazioni prese, documentano l'adunanza dei soci e l'attività svolta dall'assemblea.

- Il **libro del consiglio direttivo**. In questo libro vanno trascritti i verbali di adunanza del consiglio direttivo dal quale devono risultare le delibere adottate. Questi verbali documentano l'attività deliberativa relativa sia al compimento degli atti di gestione sia alle attribuzioni proprie del consiglio direttivo (convocazione dell'assemblea, redazione del rendiconto economico e finanziario, ecc.).

Si suggerisce la tenuta di tali libri sociali, in quanto, in sede di eventuali verifiche fiscali, le associazioni possono giustificare tutte le attività societarie sportive poste in essere in ossequio alla previsione normativa di cui al D.Lgs. 460/97.

In merito alla normativa Tremonti - bis, in vigore dal 25/10/2001, il libro inventari ed il libro giornale non sono soggetti alla bollatura e vidimazione iniziale.

Il libro soci, il libro assemblee ed il libro consiglio direttivo dovranno, invece, prima di essere utilizzati, essere bollati e vidimati presso un notaio o presso il Registro delle Imprese.

I registri in questione scontano l'imposta di bollo in misura quantificata per euro 20,66 per ogni 100 pagine vidimate. Il pagamento dell'imposta dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione oppure presso istituti di credito a mezzo modello F24.

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

- è possibile effettuare una registrazione cumulativa che tenga conto delle operazioni di acquisto o di importazione effettuate (quindi sia per i ricavi rilevanti IVA sia per quelli non rilevanti IVA). L'annotazione dovrà avvenire sul registro IVA ovvero su apposito prospetto (di cui al suddetto D.M. 11.2.97) entro il termine per l'annotazione delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali);
- il valore delle rimanenze di magazzino deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- nessun altro obbligo e adempimento contabile deve essere rispettato se non quello di documentazione degli acquisti e di conservazione dei giustificativi dei costi sostenuti al fine di far valere le relative deduzioni dal reddito d'impresa.

Le rilevazione contabili delle ONLUS sportive dilettantistiche

Le associazioni qualificabili ONLUS in termini soggettivi e oggettivi ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.460/97 ed operanti nel settore sportivo dilettantistico in favore di "soggetti svantaggiati debbono provvedere a porre in essere gli adempimenti contabili richiesti dall'art. 25 del D.Lgs. 460/97 che ha introdotto il nuovo art. 20-bis del D.P.R. 600/73, oltre a quelli propriamente fiscali in presenza di svolgimento anche di attività a carattere commerciale e/o connessa, pena la decadenza dai benefici e dalle agevolazioni previste.

In aggiunta, l'art. 14 del D.L. 14.3.2005 n. 35 convertito nella L. 14.5.2005 n. 80 ha previsto al co. 1 che le liberalità in denaro o in natura da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES in favore di ONLUS di cui all'art. 10 co. 1, 8 e 9 del D.Lgs. 460/97, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7 co. 1 e 2 della L. 7.12.2000 n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui.

La deducibilità di tali erogazioni presuppone, da parte del soggetto beneficiario, il rispetto di due condizioni stringenti:

- la corretta tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- la redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

(fonte ff)